

Approvato con delibera n°27 del Consiglio comunale del 22 aprile 2009

## COMUNE DI FIESOLE REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

### Art. 1 (Finalità)

Il Comune di Fiesole riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progressivo civile ed economico.

Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, religiose, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

### Art. 2 (Albo Comunale delle organizzazioni associative)

Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, sia per l'individuazione delle associazioni che possono essere soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal Regolamento di cui alla Delibera n. 105 del Consiglio Comunale del 12/06/1991 e/o da altri benefici e contributi, sia per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito presso il Comune di Fiesole l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.

### Art. 3 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.

Tali organizzazioni associative devono avere la sede legale nel Comune, oppure, trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgervi l'attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile devono essere espressamente previsti:

- l'assenza di scopo di lucro
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- i diritti e gli obblighi degli associati e i criteri di ammissione e di espulsione

### Art. 4 (Modalità di iscrizione all'Albo)

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata entro il 30 settembre di ogni anno al Sindaco e sottoscritta dal Legale rappresentate o dal Presidente dell'associazione unitamente alla seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
- b) Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali
- c) Indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti
- d) Relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'attività che si intende svolgere dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
- e) Ultimo bilancio approvato con verbale di Assemblea per l'approvazione

Le Associazioni neo-costituite sono ammesse all'Albo solo dopo un anno dalla propria costituzione.

Le domande saranno sottoposte alla Prima Commissione Consiliare che, entro 60 giorni o nella prima riunione utile, verificherà i requisiti previsti dall'art. 3 nonché la documentazione richiesta dal presente articolo e darà mandato al Sindaco di adottare il provvedimento finale di iscrizione o di diniego all'Albo.

#### Art. 5

(Verifiche successive all'iscrizione all'Albo)

Ogni modifica all'atto costitutivo o allo Statuto delle Associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno, le Associazioni iscritte all'Albo devono presentare il bilancio relativo all'anno precedente, con relativo verbale di approvazione da parte dell'Assemblea ed eventuali variazioni avvenute nell'anno precedente, sia nelle cariche sociali, sia nel numero dei soci, aderenti o iscritti.

In ogni momento il Sindaco può richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo, idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall'Albo e la cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Il mancato svolgimento di attività nell'ambito dell'ultimo biennio, comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo, salvo specifica richiesta di sospensione motivata effettuata dall'Associazione stessa.

#### Art. 6

(Diritto all'informazione)

Il Comune garantisce alle Associazioni iscritte all'Albo, l'informazione, anche in via informatica, sull'attività comunale relativa ai settori in cui opera l'associazionismo.

#### Art. 7

(Partecipazione alle Consulte territoriali)

Un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'Albo Comunale, può partecipare alle Consulte esistenti sul territorio comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposita regolamentazione che ne detta il funzionamento e i compiti.

Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte territoriali, si tengono presenti i relativi regolamenti.

Art. 8  
(Norma transitoria)

Entro un mese dalla data in cui è divenuto esecutivo il presente regolamento, il Sindaco provvede a darne informazione a tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale mediante affissione di appositi manifesti informativi e mediante adeguata pubblicizzazione sul sito Internet.